Codice A1602C
D.D. 27 luglio 2026, n. 557
Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II ''Transizione ecologica e resilienza'' - Obiettivo specifico: RSO2.7 ''Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento''. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a., pari a euro 189.003,96 (IVA 22% inclusa), della ge..

ATTO DD 557/A1602C/2026 DEL 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente

OGGETTO: Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II “Transizione ecologica e resilienza” - Obiettivo specifico: RSO2.7 “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”. Approvazione dello schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte s.p.a., pari a euro 189.003,96 (IVA 22% inclusa), della gestione delle attività legate alla misura CUP J61C25000290009 CIG BAC4F71B5F. Spesa di euro 13.230,28 quale quota forfettaria a favore di Regione Piemonte e di euro 250,00 per il contributo ANAC.

Premesso che:
il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi; il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” » di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060; il Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 07/10/2022, come modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025 e in ultimo con la Decisione di esecuzione C(2026) 1663 del 9 marzo 2026;

con la D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025 e con la D.G.R. n. 21-2364 del 16 marzo 2026 si è preso atto rispettivamente della Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025 e della Decisione di esecuzione C(2026) 1663 del 9 marzo 2026.

Premesso inoltre che con D.G.R. n. 11-2110 del 29 dicembre 2025 modificata con DGR n. 6-2730/2026/XII del 26 giugno 2026, in attuazione del Programma regionale FESR 2021- 2027,

nell’ambito della priorità II “Transizione ecologica e resilienza” - Obiettivo specifico: RSO2.7 “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”, è stata approvata la scheda di Misura denominata “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”, relativa all’Azione II.2vii.3, con dotazione finanziaria di euro 30.000.000,00.

Premesso altresì che:

la Misura finanzia la realizzazione, da parte dei Comuni piemontesi che rientrano nelle zone di qualità dell’aria IT0118 (Agglomerato di Torino, costituito da 33 comuni), IT0119 (Pianura- costituita da 268 Comuni) e IT0120 (Collina - costituita da 646 Comuni), di un insieme di interventi in ambito urbano finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e del comfort urbano, che mirano a:

• realizzare un’offerta di mobilità attiva coesa, sicura, integrata e attrattiva;

• contribuire a far rientrare nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali, i valori degli inquinanti atmosferici che ad oggi superano i limiti di qualità dell’aria (polveri ed ossidi di azoto);

• contribuire a preservare la qualità dell’aria nelle zone in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite, mantenendone e/o riducendone ulteriormente le concentrazioni;

• migliorare la capacità della pubblica amministrazione nell’attuare le politiche ambientali con un approccio globale e integrato; la procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR. I criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi saranno specificati nel Bando attuativo; il sostegno sarà fornito sotto forma di sovvenzione, in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari (Enti Pubblici), ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 2021/1060 e sarà concesso secondo le intensità indicate nella medesima scheda di dettaglio della Misura, di cui alla DGR n. 11-2110 del 29 dicembre 2025 modificata con DGR n. 6-2730/2026/XII del 26 giugno 2026; per la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno i criteri di valutazione delle istanze in coerenza con i contenuti del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 con procedura scritta conclusa in data 19/05/2026.

Rilevato che con la medesima D.G.R. si è provveduto inoltre a: demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Qualità dell’Aria e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della presente Deliberazione, ivi compresa la predisposizione del bando attuativo e degli atti conseguenti, anche avvalendosi di un soggetto qualificato, individuato dall’Autorità di gestione, per le funzioni di Organismo Intermedio, di cui il Settore regionale può avvalersi per la fase istruttoria delle domande, ai sensi della D.G.R. n. 6-2730 del 26 giugno 2026; dare atto che il servizio di assistenza tecnica, di cui il Settore “Qualità dell’Aria e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente” potrà avvalersi, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ai fini della gestione della Misura “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti” trova copertura, per le annualità 2026-2029 per un importo massimo pari ad euro 189.003,96 (oneri fiscali inclusi) a valere sulle risorse stanziate sui capitoli n. 113795, n. 113797 e n. 113799, di cui alla Missione 01,

Programma 12, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e annualità successive.

Considerato che, come approvato con D.G.R. n. 11-2110 del 29 dicembre 2025, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio intende avvalersi di un Organismo intermedio per le attività e le funzioni relative alla gestione del bando.

Considerato altresì che con la Determinazione Dirigenziale del settore competente n.1207 del 30/12/2025, si sono registrati i necessari movimenti contabili per le attività connesse alla gestione del bando, che trovano copertura con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 01, Programma 12, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 e annualità successive a valere sui capitoli n. 113795, n. 113797 e n. 113799 della Direzione Regionale A19000 – Competitività del Sistema Regionale, per un ammontare complessivo di euro 203.122,76 di cui:
• euro 189.591,36, prenotati per le attività connesse alla gestione e controllo del bando "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti";

• euro 13.281,40 prenotati quale quota forfettaria di costi indiretti in applicazione dell'art. 54, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 e della determinazione dirigenziale. n. 197/A19000 del 16 maggio 2024;

• euro 250,00 impegnati a favore di ANAC con sede in via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584 per il versamento del contributo nel seguente modo:

n. 8205/2026 euro 100,00 cap. FESR 113795;
n. 8206/2026 di euro 105,00 cap. STATO 113797;
n. 8207/2026 di euro 45,00 cap. REGIONALE 113799;
con vincolo agli accertamenti n. 29/2026 per la quota FESR (cap. 28880) e n. 30/2026 per la quota STATO (cap. 21675).

Dato atto in proposito che:

• con L.R. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte s.p.a il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

• l'art. 2, comma 2, lettera a), della citata L.R. n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

• in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti;

• nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce inoltre la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici finanziati dai Fondi comunitari o nazionali.

Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 218/A1901A del 22 maggio 2023, Finpiemonte S.p.A. è stata individuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3, del Reg.(UE) 2021/1060 quale Organismo Intermedio (OI) ed è stato approvato lo schema di Accordo con

Finpiemonte S.p.A. per svolgere, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione (AdG), attività riguardanti misure di cui ai regimi di aiuto finanziate dal PR Piemonte FESR 21-27 che prevedono anche la gestione dei bandi. L'Accordo, sottoscritto in data 07/06/2023, all'art. 15 individua le misure che prevedono il coinvolgimento potenziale di Finpiemonte s.p.a per lo svolgimento di attività di gestione.

Posto che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:
a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento nonché di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Dato atto che:
con riferimento al suddetto punto a), la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale – determinazione dirigenziale n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018", come integrata, in attuazione della D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con la determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023; con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte s.p.a.; in particolare, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenzia che Finpiemonte s.p.a.:

• è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021;

• persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

• ha una consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie regionali;

• detiene un know how specifico che non richiede un'azione di training del personale e che consente l'offerta dei servizi previsti dall'affidamento in modo tempestivo ed efficace;

• dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;

• ha una esperienza pluriennale nella gestione dei fondi SIE maturata nel corso delle precedenti programmazioni.

Considerato che:
sulla base delle premesse già richiamate, il Settore “Qualità dell’Aria e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente”, al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 25 febbraio 2026 ha avviato - tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, nello specifico l’applicativo Sintel E-PROCUREMENT, invitando Finpiemonte s.p.a. a presentare apposita offerta economica entro il 03 marzo 2026 - la procedura per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica inerente al bando relativo alla Misura PR FESR 21-27 “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”, per le attività di ricezione delle domande inviate dai beneficiari attraverso piattaforma Findom, verifica di ammissibilità formale delle stesse e successiva fase di gestione del comitato di valutazione della documentazione tecnica allegata alle domande e quanto necessario per addivenire all’eventuale concessione dell’agevolazione, in coerenza con le specifiche definite nel bando di prossima adozione;

alla suddetta procedura di affidamento diretto è stato assegnato il CIG n. BAC4F71B5F, in applicazione dell’art. 23, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023; Finpiemonte s.p.a ha presentato in data 02 marzo 2026, attraverso la piattaforma Sintel, un’offerta di servizio per la realizzazione delle attività suddette, identificativo procedura n. 214977655, per complessivi euro 189.003,96 (iva inclusa), relativamente alle attività da svolgersi sino al 31/12/2030, comprensiva del documento esplicativo di calcolo dei costi di gestione dovuti a fronte delle attività ivi indicate; nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica di cui alla sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018, come integrata con la determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023; esito positivo ha avuto, altresì, la verifica della completezza e della coerenza delle voci incluse nell’offerta rispetto alla richiesta formulata.

Preso atto della regolarità contributiva di Finpiemonte s.p.a. come da Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS e INAIL Protocollo INPS 51348943 come da richiesta in data 27/06/2026, con validità fino al giorno 25/10/2026. Visto l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'affidamento sono state avviate le attività preliminari all'esecuzione del servizio.

Dato atto che, con D.G.R. n. 26-2861/2026/XII del 20 luglio 2026, è stata approvata la rivalutazione della tariffa media giornaliera applicata da Finpiemonte s.p.a. agli affidamenti in house, applicabile ai contratti stipulati successivamente alla data di approvazione del medesimo provvedimento, e che, pertanto, si provvederà con successivo apposito atto all’integrazione degli importi impegnati con il presente provvedimento, la cui copertura sarà garantita a valere sulle risorse previste nell'ambito della Priorità VI "Assistenza Tecnica" del PR FESR 2021/2027;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 11-2110 del 29 dicembre 2025, come modificata dalla D.G.R. n. 6-2730 del 26 giugno 2026, si ritiene pertanto necessario:

• approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte s.p.a. in data 02 marzo 2026 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo del bando sopra citato e incluse nello schema di contratto di cui al punto successivo per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità e specificando che gli oneri relativi all'annualità 2025 sono ricompresi e sommati a quelli dell'annualità 2026;

• affidare a Finpiemonte s.p.a, a seguito di verifica della completezza e la coerenza delle voci incluse nell’offerta rispetto alla richiesta formulata, la gestione delle attività previste nell’offerta di servizio, per l’attuazione della fase di gestione con riferimento al bando oggetto del presente provvedimento, per l’importo di euro 154.921,28 (oltre Iva), per un importo complessivo di euro 189.003,96 (Iva inclusa), a fronte di un servizio che dovrà prevedere l'attività di ricezione delle domande inviate dai beneficiari attraverso la piattaforma Findom, la verifica di ammissibilità formale delle stesse e la successiva fase di gestione del Comitato di Valutazione della documentazione tecnica allegata alle domande, nonché quanto necessario per addivenire all'eventuale concessione dell'agevolazione, in coerenza con le specifiche definite nel bando di prossima adozione;

• approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte s.p.a., lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 che ha approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte s.p.a..

Considerato inoltre che:

per la progettazione e l’implementazione delle iniziative di assistenza tecnica vengono usate strutture e strumentazioni proprie della Regione Piemonte, determinando il sostenimento di costi indiretti che risulta opportuno ricomprendere tra i costi ammissibili; la D.D. n. 205/A19000 del 16/05/2023 prevede l’utilizzo del finanziamento a tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili nel caso di operazioni con costo fino a euro 200.000,00 che prevedano il sostenimento di costi indiretti, anche al fine di adempiere alle disposizioni dell’art. 53 c. 2 del Regolamento UE n. 2021/1060; la D.D. n. 197/A19000 del 16/05/2024 prevede la possibilità di utilizzare il tasso forfettario per la determinazione dei costi indiretti, conformemente a quanto disposto dall’art. 54 par. 1 lett. a) del Regolamento UE n. 2021/1060, anche con riferimento alle operazioni di assistenza tecnica con costo superiore a euro 200.000,00. Ritenuto pertanto opportuno:

• applicare l’utilizzo del tasso forfettario per la determinazione dei costi indiretti conformemente a quanto disposto dall’art. 54, par. 1 lett. a) del Regolamento UE n. 2021/1060, anche con riferimento alle operazioni di assistenza tecnica approvate con il presente provvedimento;

• dare atto che dette risorse saranno liquidate a favore di Regione Piemonte, in misura pari al 7% del costo dell’affidamento liquidato a favore di Finpiemonte S.p.A.;

• le suddette risorse liquidate a favore di Regione Piemonte saranno accertate con apposito provvedimento.

Rilevato inoltre che occorre procedere a versare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) l’importo previsto a titolo di contributo pari ad euro 250,00 secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 598 del 30/12/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 del 11/04/2025). Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026.

Tutto ciò premesso e considerato occorre, sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028:

- ridurre le seguenti prenotazioni di spesa impegnando/annotando contestualmente pari importo a favore di Finpiemonte s.p.a. con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 C.F. 01947660013 (codice beneficiario su Unica Bilancio 12613):

n. 8202/2026 di euro 61.928,21 cap. FESR 113795;
n. 8203/2026 di euro 65.024,63 cap. STATO 113797;
n. 8204/2026 di euro 27.867,70 cap. REGIONALE 113799;
n. 2465/2027 di euro 5.004,64 cap. FESR 113795;
n. 2466/2027 di euro 5.254,86 cap. STATO 113797;
n. 2467/2027 di euro 2.252,08 cap. REGIONALE 113799;
n. 1038/2028 di euro 3.798,16 cap. FESR 113795;
n. 1039/2028 di euro 3.988,06 cap. STATO 113797;
n. 1040/2028 di euro 1.709,17 cap. REGIONALE 113799;
n. 351/2029 di euro 3.798,16 cap. FESR 113795;
n. 352/2029 di euro 3.988,06 cap. STATO 113797;
n. 353/2029 di euro 1.709,17 cap. REGIONALE 113799;

- annotare a favore di Finpiemonte s.p.a. con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 C.F. 01947660013 (codice beneficiario su Unica Bilancio 12613), mediante impegni delegati del Settore A19000, struttura competente dei capitoli in questione, freschi e non ricorrenti e con PdC U.01.03.02.99.999 le seguenti spese sull'annualità 2030:

euro 1.072,42 cap. FESR 113795/2030;
euro 1.126,04 cap. STATO 113797/2030;
euro 482,60 cap. REGIONALE 113799/2030;

ed incrementando i seguenti accertamenti di entrata sull'annualità 2030, su capitoli di fondi freschi, ricorrenti che saranno versati dal Ministero dell'Economia e Finanza, Codice fiscale 80415740580, con sede in via XX Settembre 97, 00187 Roma (codice anagrafica su Unica Bilancio 84657): euro 1.072,42 cap. FESR 28880 PdC E.2.01.05.01.004, accertamento n.84/2030;

euro 1.126,04 cap. STATO 21675 PdC E.2.01.01.01.001, accertamento n. 86/2030.

Dato atto che la liquidazione:

a favore di Finpiemonte s.p.a. avverrà entro 30 gg dal ricevimento dei fatturazione elettronica, attraverso il sistema Nazionale di Interscambio (SDL), al codice univoco IPA E6A9MX, previa certificazione di regolare esecuzione del servizio firmata dal Responsabile Unico del Progetto nella persona del Dirigente del Settore "Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente" e previa verifica, tramite DURC in corso di validità, della regolarità contributiva ai sensi della legge 2/2009; a favore di ANAC avverrà al ricevimento sul Portale dei pagamenti di Anac dell'avviso di pagamento. Dato atto che: all'intervento di Assistenza tecnica da affidare a Finpiemonte s.p.a. per l'attuazione della fase di gestione del bando "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti", approvato con il presente provvedimento è stato assegnato il CUP J61C25000290009;

ai fini dell'identificazione univoca della procedura e dell'adempimento degli obblighi contributivi, è stato acquisito il CIG BAC4F71B5F e il RUP è Davide Rabuffetti, dirigente del Settore "Qualità

dell’Aria e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente”.

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all’art. 56, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Infine occorre, sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028:

- ridurre le seguenti prenotazioni di spesa impegnando/annotando contestualmente pari importo a favore di Regione Piemonte (codice beneficiario su Unica Bilancio 15207):
n. 8202/2026 di euro 4.334,98 cap. FESR 113795;
n. 8203/2026 di euro 4.551,72 cap. STATO 113797;
n. 8204/2026 di euro 1.950,74 cap. REGIONALE 113799;
n. 2465/2027 di euro 350,32 cap. FESR 113795;
n. 2466/2027 di euro 367,84 cap. STATO 113797;
n. 2467/2027 di euro 157,65 cap. REGIONALE 113799;
n. 1038/2028 di euro 265,87 cap. FESR 113795;
n. 1039/2028 di euro 279,17 cap. STATO 113797;
n. 1040/2028 di euro 119,64 cap. REGIONALE 113799;
n. 351/2029 di euro 265,87 cap. FESR 113795;
n. 352/2029 di euro 279,17 cap. STATO 113797;
n. 353/2029 di euro 119,64 cap. REGIONALE 113799;

- annotare a favore di Regione Piemonte (codice beneficiario su Unica Bilancio 15207), mediante impegni delegati del Settore A19000, struttura competente dei capitoli in questione, freschi e non ricorrenti e con PdC U.01.03.02.99.999, le seguenti spese sull’annualità 2030:

- euro 75,07 cap. FESR 113795/2030;
- euro 78,82 cap. STATO 113797/2030;
- euro 33,78 cap. REGIONALE 113799/2030;

ed incrementando gli accertamenti di cui sopra sull’annualità 2030, su capitoli di fondi freschi, ricorrenti, che saranno versati dal Ministero dell’Economia e Finanza, Codice fiscale 80415740580, con sede in via XX Settembre 97, 00187 Roma (codice anagrafica su Unica Bilancio 84657):

- euro 75,07 cap. FESR 28880 PdC E.2.01.05.01.004 , accertamento n.84/2030;
- euro 78,82 cap. STATO 21675 PdC E.2.01.01.01.001, accertamento n.86/2030;

- prendere atto della differenza fra quanto inizialmente prenotato per le attività connesse alla gestione e controllo del bando “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti” (euro 189.591,36) e quanto impegnato con il presente provvedimento (euro 189.003,96) e l’aggiornamento di quanto dovuto alla Regione Piemonte corrispondente al 7% a valere sull’assistenza tecnica del PR FESR 2021-2027 quale quota forfettaria di costi indiretti, registrando:

- riduzione delle seguenti prenotazioni di spesa e accertamenti d’entrata:
p. n. 8202/2026 cap. FESR 113795 e vincolato all'acc. n. 29/2026 cap. FESR 28880 per euro 251,42;
p. n. 8203/2026 cap. STATO 113797 e vincolato all'acc n. 30/2026 cap. STATO 21675 per euro 263,98;
p. n. 8204/2026 cap. REGIONALE 113799 per euro 113,13;
p. n. 351/2029 cap. FESR 113795 e vincolato all'acc. n. 25/2029 cap. FESR 28880 per euro 1.147,49;
p. n. 352/2029 cap. STATO 113797 e vincolato all'acc. n. 26/2029 cap. STATO 21675; per euro 1.204,86;

p. n. 353/2029 cap. REGIONALE 113799 per euro 516,37.

Si da atto che:

- gli incrementi di accertamenti sull'annualità 2030 non sono stati effettuati con precedenti atti;

- le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 pubblicando la stessa nella sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 23, comma 1 lett. b) e 37;

- verranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Accertato che le registrazioni contabili in spesa sull'annualità 2026, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa dei capitoli, tenuto conto della gestione dei residui.

Dato, infine, atto che:

il documento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo" e i relativi allegati, approvati con determinazione dirigenziale n. 277/A19000/2023 del 29/06/2023 come modificata in ultimo con la DD n. 292/A19000/2026 del 01/07/2026, costituiscono il riferimento del sistema di gestione del PR FESR del periodo 2021-2027; le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;

gli impegni e le annotazioni contabili sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della conseguente attribuzione al centro di costo e secondo il principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e, pertanto, le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio; la competenza economica coincide con quella finanziaria.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.D. n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, così come aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»";
- la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 di "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 09 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

- di approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte s.p.a. in data 02 marzo 2026 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo del bando sopra citato e incluse nello schema di contratto di cui al punto successivo per la durata indicata all’art. 5 dello schema di

Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- di affidare a Finpiemonte s.p.a, a seguito di verifica della completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata, la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per l'attuazione delle fasi di gestione e controllo con riferimento al bando oggetto del presente provvedimento, per l'importo di euro 154.921,28 (oltre Iva), per un importo complessivo di euro 189.003,96 (Iva inclusa), a fronte di un servizio che dovrà prevedere l'attività di ricezione delle domande inviate dai beneficiari attraverso la piattaforma Findom, la verifica di ammissibilità formale delle stesse e la successiva fase di gestione del Comitato di Valutazione della documentazione tecnica allegata alle domande, nonché quanto necessario per addivenire all'eventuale concessione dell'agevolazione, in coerenza con le specifiche definite nel bando di prossima adozione;

- di approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte s.p.a., lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 che ha approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte s.p.a.;

- di dare atto che:
• all'intervento di Assistenza tecnica da affidare a Finpiemonte s.p.a. per l'attuazione della fase di gestione del bando "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti", approvato con il presente provvedimento, è stato assegnato il CUP J61C25000290009;

• ai fini dell'identificazione univoca della procedura e dell'adempimento degli obblighi contributivi, è stato acquisito il CIG BAC4F71B5F e il RUP è Davide Rabuffetti, dirigente del Settore "Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente". Sul bilancio finanziario-gestionale 2026-2028:

- di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa impegnando/annotando contestualmente pari importo a favore di Finpiemonte s.p.a. con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 C.F. 01947660013 (codice beneficiario su Unica Bilancio 12613):
n. 8202/2026 di euro 61.928,21 cap. FESR 113795;
n. 8203/2026 di euro 65.024,63 cap. STATO 113797;
n. 8204/2026 di euro 27.867,70 cap. REGIONALE 113799;
n. 2465/2027 di euro 5.004,64 cap. FESR 113795;
n. 2466/2027 di euro 5.254,86 cap. STATO 113797;
n. 2467/2027 di euro 2.252,08 cap. REGIONALE 113799;
n. 1038/2028 di euro 3.798,16 cap. FESR 113795;
n. 1039/2028 di euro 3.988,06 cap. STATO 113797;
n. 1040/2028 di euro 1.709,17 cap. REGIONALE 113799;
n. 351/2029 di euro 3.798,16 cap. FESR 113795;
n. 352/2029 di euro 3.988,06 cap. STATO 113797;
n. 353/2029 di euro 1.709,17 cap. REGIONALE 113799;

- di annotare a favore di Finpiemonte s.p.a. con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 C.F. 01947660013 (codice beneficiario su Unica Bilancio 12613), mediante impegni delegati del Settore A19000, struttura competente dei capitoli in questione, le seguenti spese sull'annualità 2030:
- euro 1.072,42 cap. FESR 113795/2030;
- euro 1.126,04 cap. STATO 113797/2030;
- euro 482,60 cap. REGIONALE 113799/2030;

ed incrementando i seguenti accertamenti d'entrata sull'annualità 2030, su capitoli di fondi freschi, ricorrenti e PdC E.4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri, che saranno versati dal Ministero dell'Economia e Finanza, Codice fiscale 80415740580, con sede in via XX Settembre 97, 00187 Roma (codice anagrafica su Unica Bilancio 84657):

- euro 1.072,42 cap. FESR 28880, accertamento n.84/2030;
- euro 1.126,04 cap. STATO 21675, accertamento n.86/2030;

- di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa impegnando/annotando contestualmente pari importo a favore di Regione Piemonte (codice beneficiario su Unica Bilancio 15207):
n. 8202/2026 di euro 4.334,98 cap. FESR 113795;
n. 8203/2026 di euro 4.551,72 cap. STATO 113797;
n. 8204/2026 di euro 1.950,74 cap. REGIONALE 113799;
n. 2465/2027 di euro 350,32 cap. FESR 113795;
n. 2466/2027 di euro 367,84 cap. STATO 113797;
n. 2467/2027 di euro 157,65 cap. REGIONALE 113799;
n. 1038/2028 di euro 265,87 cap. FESR 113795;
n. 1039/2028 di euro 279,17 cap. STATO 113797;
n. 1040/2028 di euro 119,64 cap. REGIONALE 113799;
n. 351/2029 di euro 265,87 cap. FESR 113795;
n. 352/2029 di euro 279,17 cap. STATO 113797;
n. 353/2029 di euro 119,64 cap. REGIONALE 113799;

- di annotare a favore di Regione Piemonte (codice beneficiario su Unica Bilancio 15207), mediante impegni delegati del Settore A19000, struttura competente dei capitoli in questione, le seguenti spese sull'annualità 2030:

- euro 75,07 cap. FESR 113795/2030;
- euro 78,82 cap. STATO 113797/2030;
- euro 33,78 cap. REGIONALE 113799/2030;

ed incrementando gli accertamenti di cui sopra sull'annualità 2030, su capitoli di fondi freschi, ricorrenti e PdC E.2.01.05.01.004 ed E.2.01.01.01.001, che saranno versati dal Ministero dell'Economia e Finanza, Codice fiscale 80415740580, con sede in via XX Settembre 97, 00187 Roma (codice anagrafica su Unica Bilancio 84657):

- euro 75,07 cap. FESR 28880, accertamento n.84/2030;
- euro 78,82 cap. STATO 21675, accertamento n.86/2030;

- di prendere atto della differenza fra quanto inizialmente prenotato per le attività connesse alla gestione e controllo del bando "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti" (euro 189.591,36) e quanto impegnato con il presente provvedimento (euro 189.003,96) e l'aggiornamento di quanto dovuto alla Regione Piemonte corrispondente al 7% a valere sull'assistenza tecnica del PR FESR 2021-2027 quale quota forfettaria di costi indiretti, registrando:
riduzione di prenotazioni di spesa e accertamenti d'entrata:

- p. n. 8202/2026 cap. FESR 113795 ed a. n. 29/2026 cap. FESR 28880 per euro 251,42;
- p. n. 8203/2026 cap. STATO 113797 ed a. n. 30/2026 cap. STATO 21675 per euro 263,98;
- p. n. 8204/2026 cap. REGIONALE 113799 per euro 113,13;
- p. n. 351/2029 cap. FESR 113795 ed a. n. 25/2029 cap. FESR 28880 per euro 1.147,49;
- p. n. 352/2029 cap. STATO 113797 ed a. n. 26/2029 cap. STATO 21675 per euro 1.204,86;
- p. n. 353/2029 cap. REGIONALE 113799 per euro 516,37;

- di dare atto che:

- gli incrementi degli accertamenti sull'annualità 2030 non sono stati effettuati con precedenti atti;

- le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che verranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che la liquidazione a favore di Finpiemonte s.p.a. avverrà entro 30 gg dal ricevimento di fatturazione elettronica, attraverso il sistema Nazionale di Interscambio (SDL), al codice univoco IPA E6A9MX, previa certificazione di regolare esecuzione del servizio firmata dal Responsabile Unico del Progetto nella persona del Dirigente del Settore Qualità dell’aria e innovazione tecnologica per l’ambiente e previa verifica, tramite DURC in corso di validità, della regolarità contributiva ai sensi della legge 2/2009; la liquidazione a favore di ANAC avverrà al ricevimento sul Portale dei pagamenti di Anac dell’avviso di pagamento;

- di dare atto che, in relazione alla rivalutazione della tariffa media giornaliera applicata da Finpiemonte s.p.a. approvata con D.G.R. n. 26-2861/2026/XII del 20 luglio 2026, si provvederà con successivo apposito atto all’integrazione degli importi impegnati con il presente provvedimento, la cui copertura sarà garantita a valere sulle risorse previste nell'ambito della Priorità VI "Assistenza Tecnica" del PR FESR 2021/2027.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente)
Firmato digitalmente da Davide Rabuffetti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL1_Schema_Contratto_Finpiemonte_CittaRigenerative.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE, LIMITATAMENTE ALLA FASE ISTRUTTORIA, DEL BANDO "INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DEGLI AMBITI URBANI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI" (BANDO "CITTÀ RIGENERATIVE") - PR FESR 2021/2027, PRIORITÀ II "TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA", OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.7, AZIONE II.2vii.3 - CUP J61C25000290009 - CIG BAC4F71B5F

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente, in persona del Dirigente di Settore ing. Davide Rabuffetti , domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013 i.v., in persona del Direttore Generale Dottor Mario Nicola Francesco Alparone, , a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/IT, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte spa il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese e agli enti di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione

e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento, a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici finanziati dai Fondi comunitari o nazionali;

e. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

– è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

– opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

– è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro, secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021;

f. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e agli altri Fondi a gestione concorrente e le relative regole finanziarie; il Regolamento (UE) 2021/1058 definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR;

g. il Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 07/10/2022, come modificata con Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025, di cui la Regione ha preso atto con D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025;

h. con D.G.R. n. 11-2110 del 29 dicembre 2025, come modificata dalla D.G.R. n. 6-2730/2026/XII del 26 giugno 2026, in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, nell'ambito della Priorità II “Transizione ecologica e resilienza” - Obiettivo specifico RSO2.7 “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”, è stata approvata la scheda di Misura denominata “Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”, relativa all'Azione II.2vii.3, con dotazione finanziaria di euro 30.000.000,00, demandando alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente” l'adozione degli atti attuativi, anche avvalendosi di un soggetto qualificato per le funzioni di Organismo Intermedio per la

fase istruttoria delle domande, ai sensi della D.G.R. n. 6-2730 del 26 giugno 2026;

i. la Misura finanzia, in favore dei Comuni piemontesi ricadenti nelle zone di qualità dell'aria IT0118 (Agglomerato di Torino), IT0119 (Pianura) e IT0120 (Collina), interventi in ambito urbano finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e del comfort urbano; la procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello di cui all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. 123/1998, nel rispetto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

j. in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (SIGECO), da ultimo approvato con determinazione dirigenziale n. 292/A19000/2026 del 01/07/2026, il Settore "Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente" è individuato quale Responsabile di Gestione (RdG) della Misura e il Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" è individuato quale Responsabile dei controlli di primo livello (RdC);

k. Il CUP della misura "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti – Città Rigenerative" è J61C25000290009;

l. ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in attuazione della determinazione dirigenziale n. 218/A1901A del 22 maggio 2023 (Accordo Organismo Intermedio, sottoscritto in data 07/06/2023), Finpiemonte S.p.A. è stata individuata quale Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione, delle attività istruttorie relative alle misure a regime di aiuto finanziate dal PR FESR 2021-2027, ivi compresa la gestione dei bandi;

m. in applicazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in data 25 febbraio 2026 il Settore "Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente" ha avviato, tramite la piattaforma Sintel E-PROCUREMENT, la procedura per l'affidamento diretto a Finpiemonte S.p.A. del servizio di assistenza tecnica relativo al Bando (CIG BAC4F71B5F), previa positiva valutazione di congruità economica dell'offerta, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023 e rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023;

n. Finpiemonte S.p.A. ha presentato, in data 02 marzo 2026, attraverso la piattaforma Sintel (identificativo di procedura n. 214977655), un'offerta di servizio per complessivi euro 189.003,96 (IVA inclusa), relativa alle attività da svolgersi sino al 31/12/2030;

o. con la determinazione dirigenziale di affidamento, a cui il presente contratto è allegato quale parte integrante e sostanziale, è stata disposta: l'approvazione dell'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A.; l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio che dovrà prevedere l'attività di ricezione delle domande inviate dai beneficiari attraverso piattaforma Findom, verifica di ammissibilità

formale delle stesse e successiva fase di gestione del comitato di valutazione della documentazione tecnica allegata alle domande e

quanto necessario per addivenire all'eventuale concessione dell'agevolazione, in coerenza con le specifiche definite nel bando di

prossima adozione

Con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte dovrà svolgere nell'ambito del Bando di cui ai

punti precedenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione, limitatamente alla fase istruttoria iniziale delle istanze, del bando denominato

"Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti – Città Rigenerative", che dovranno essere

espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 11-2110 del 29 dicembre 2025, come modificata dalla D.G.R. n. 6-2730/2026/XII

del 26 giugno 2026, e dalla determinazione dirigenziale di affidamento a cui il presente contratto è allegato quale parte integrante e

sostanziale, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, il Bando, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, si pone l'obiettivo di sostenere i Comuni

piemontesi ricadenti nelle zone di qualità dell'aria IT0118, IT0119 e IT0120 nella realizzazione di interventi per l'adattamento degli

ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva, finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e del comfort urbano,

secondo la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. 123/1998.

Art. 2 – Strutture responsabili

1. In coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (nel seguito "SIGECO"), da ultimo

approvato con determinazione dirigenziale n. 292/A19000/2026 del 01/07/2026, ai fini dell'attuazione del Bando le Parti danno atto

che:

a. Responsabile di Gestione (RdG) è il Settore A1602C "Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente" della Direzione

regionale A1600A "Ambiente, Energia e Territorio" (nel seguito Settore "Qualità dell'aria");

b. Responsabile dei controlli di primo livello (RdC), che includono i controlli sulla spesa e i controlli sulle procedure di gara, è il Settore

A1619A "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" della Direzione regionale A1600A "Ambiente, Energia e Territorio"

(nel seguito Settore “Monitoraggio”).

2. Ai sensi della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14, e della L. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

a. per la fase di istruttoria e di valutazione delle domande, di cui al successivo art. 3, il responsabile pro-tempore dell'area “Agevolazioni e Strumenti Finanziari” di Finpiemonte;

b. per la fase di concessione delle agevolazioni, il responsabile del Settore “Qualità dell'aria”;

c. per la fase di controllo di primo livello sulla realizzazione del progetto e in materia di appalti pubblici, il responsabile del Settore “Monitoraggio”.

Art. 3 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, per il tramite del Settore “Qualità dell'aria” quale Responsabile di Gestione (RdG) della Misura, affida a Finpiemonte, quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, le seguenti attività, relative esclusivamente alla fase istruttoria del Bando:

a. attività di supporto per l'avvio della misura (pre e post affidamento) e propedeutiche alla definizione dell'affidamento e al relativo monitoraggio;

b. ricezione delle istanze presentate dai beneficiari attraverso la piattaforma Findom, conseguenti adeguamenti anagrafici, verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità formale delle domande;

c. gestione del Comitato di Valutazione della documentazione tecnica allegata alle domande, ai fini dell'istruttoria delle richieste di ammissione;

d. predisposizione delle comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie e quanto necessario per addivenire all'eventuale concessione dell'agevolazione, in coerenza con le specifiche definite dal Bando;

e. gestione documentale (acquisizione e trasmissione dei documenti);

f. servizio di informazione/assistenza ai beneficiari attraverso canali telefonici e web;

g. evasione delle richieste effettuate dall'affidante e dalle Autorità pubbliche (GdF, Corte dei Conti);

h. supporto all'affidante ai fini della rendicontazione periodica all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, mediante la messa a disposizione, con la periodicità richiesta dal sistema di monitoraggio unitario del Programma, dei dati e delle informazioni in proprio possesso relativi allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle domande gestite nell'ambito della misura (a titolo

esemplificativo: numero di domande pervenute, istruite, concesse, liquidate, revocate o rinunciate; importi impegnati e liquidati; eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma), nonché mediante riscontro tempestivo a eventuali richieste puntuali dell'Autorità di Gestione.

i. attività finanziaria e contabile connessa alla predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro, limitatamente alla fase istruttoria;

j. gestione informatica dei processi e sviluppo del sistema informativo necessario per la raccolta delle istanze;

k. La Regione riconosce che Finpiemonte ha effettuato, nel periodo compreso tra il 05/11/2025 e la data di sottoscrizione del presente contratto talune attività riconducibili alle prestazioni elencate al comma 1. Pertanto il presente contratto disciplina sia le attività effettuale nel periodo suindicato sia quelle da effettuarsi, sino all'integrale esecuzione del servizio, nel rispetto della durata stabilita all'articolo 5 del presente contratto.

2. Restano escluse dal presente affidamento e permangono in capo alla Regione, per il tramite del Settore "Qualità dell'aria" quale RdG, l'adozione del provvedimento di concessione; permangono altresì in capo al Settore "Monitoraggio", quale RdC, i controlli di primo livello sulla spesa e sulle procedure di gara, ivi compresa l'attività di controllo in loco, l'erogazione del contributo, l'adozione degli atti di revoca e le attività connesse al recupero degli indebiti.

3. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e le misure adottate o da adottare per rimuoverle.

4. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 4 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione l'adozione degli atti su cui si basa la misura, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle procedure attuative; in particolare, ai sensi di quanto previsto dal SIGECO e dall'art. 2 del presente contratto:

a. il Settore "Qualità dell'aria", quale Responsabile di Gestione (RdG), cura la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'approvazione del Bando, la definizione del Bando e della modulistica in raccordo e coordinamento con Finpiemonte, l'attività di pubblicizzazione dell'iniziativa, l'adozione del provvedimento di concessione;

b. il Settore “Monitoraggio”, quale Responsabile dei controlli di primo livello (RdC), cura i controlli di primo livello sulla spesa e sulla realizzazione dei progetti, nonché i controlli sulle procedure di gara in materia di appalti pubblici svolte dai beneficiari, ivi compresi eventuali controlli in loco, l'erogazione dei contributi, l'adozione degli atti di revoca, il recupero degli indebiti, nonché la rendicontazione alla Commissione Europea e all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

2. La Regione Piemonte svolge, inoltre, per il tramite delle strutture di cui al comma 1, le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7, e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione Piemonte – Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2030.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1, che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel citato Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, sulla tutela dei dati personali, sulla documentazione amministrativa, sulla correttezza finanziaria e sul contenimento dei costi.

2. La Direzione regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni e le circolari elaborate attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato di Valutazione

1. Finpiemonte, per le fasi istruttorie di ammissibilità sostanziale e valutazione, si avvale di un Comitato di valutazione, composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte. Il Comitato esprime un parere vincolante nell’ambito dell’iter istruttorio ed opera in conformità al proprio regolamento interno che, tra le altre cose, disciplina le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei

componenti. Il Comitato può inoltre avvalersi di eventuali professionalità esterne al Comitato stesso.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro.

3. La valutazione delle domande viene effettuata di norma nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione, in coerenza con quanto stabilito dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 con procedura scritta conclusa in data 19/05/2026.

4. Al fine di tutelare la posizione dei beneficiari rispetto all'eventualità di un rigetto per irricevibilità che intervenga a sportello chiuso, precludendo la possibilità di ripresentare la domanda, Finpiemonte si impegna a improntare la propria organizzazione interna in modo da concludere, di norma e salvo comprovate esigenze organizzative od operative (a titolo esemplificativo, la concentrazione di istanze in periodi di ridotta operatività), la verifica di ricevibilità entro un termine indicativo di 15 giorni dalla presentazione della domanda, nell'ambito del termine complessivo di 90 giorni di cui al paragrafo precedente. Resta inteso che tale termine costituisce un obiettivo organizzativo interno e non un termine perentorio di procedimento, non essendo pertanto suscettibile di determinare, in caso di suo mancato rispetto, l'insorgere di diritti o pretese in capo ai soggetti richiedenti o alla Regione.

Art. 8 – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, riconosce a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023 e rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, richiamata anche dall'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 02 marzo 2026 attraverso la piattaforma Sintel (identificativo di procedura n. 214977655), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 154.921,28 (oltre IVA), per un importo complessivo di euro 189.003,96 (IVA al 22% inclusa), relativo alle attività di cui all'art. 2 da svolgersi sino al 31/12/2030.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse stanziate sui capitoli n. 113795 (quota FESR), n. 113797 (quota Statale) e n. 113799 (quota Regionale) – Missione 01, Programma 12 – del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e annualità successive della Direzione Regionale A19000 – Competitività del Sistema Regionale, secondo la seguente ripartizione per annualità:

- euro 154.820,54 per il 2026;

- euro 12.511,58 per il 2027;

- euro 9.495,39 per il 2028;

- euro 9.495,39 per il 2029,

- euro 2.681,06 per il 2030, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (“split payment”, art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) e in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011.

4. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e degli oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a seguito di emissione di fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte della Regione Piemonte al codice univoco ufficio IPA: E6A9MX; la fattura elettronica dovrà essere intestata a REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'AMBIENTE, PIAZZA PIEMONTE 1, 10127 TORINO, P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016, con indicazione del CUP J61C25000290009, del CIG BAC4F71B5F e del numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste, determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso

potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento, nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento, ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 2 e 4, del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto, Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e le istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 – Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte pro tempore vigente in materia di conclusione dei contratti di lavoro e di attribuzione degli incarichi.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, d.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2026.

Art. 16 – Foro competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti la gestione, limitatamente alla fase istruttoria, del Bando "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti – Città Rigenerative", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale Responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dai responsabili della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Qualità dell'Aria e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente", quali delegati del titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

– per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

– per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

– per «Dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare, limitatamente alla fase istruttoria di cui all'art. 2 del contratto, sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati allo svolgimento dell'istruttoria delle domande e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dal Bando, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);

2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili (i Comuni piemontesi ricadenti nelle zone di qualità dell'aria IT0118, IT0119 e IT0120).

Banche dati

- Piattaforma Findom (Finpiemonte S.p.A.);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).
- Telemaco (Infocamere)
- Portale INPS/INAIL
- Registro Nazionale Aiuti
- Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.), anche per consentire eventuali audit da organismi nazionali, regionali o dell'Unione Europea di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

– individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

– vigilare – anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare – che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

– assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

– se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13-22 del GDPR;

– se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

– comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle del Bando e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30, par. 2 e 4, del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del

Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49, par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1, del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e 4, del GDPR). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.